

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2845 del 07/06/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n.1428 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51166, intestata a BABBI S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 80.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3010 del 07/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sette GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n.1428 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51166, intestata a BABBI S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 80.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80.”*, rilasciata a dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014;

Atteso che la Determinazione sopraccitata è stata successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 30/04/2015 Prot. Prov.le 41716 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/05/2015;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4155 del 26/10/2016 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/11/2016;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1823 del 06/04/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data in data 28/04/2017;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5181 del 09/10/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/10/2018;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-351 del 25/01/2019 notificata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/10/2020.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato B “Scarichi di acque reflue industriali in fognatura” e ALLEGATO B INTEGRAZIONE, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 23/08/2021, acquisita al Prot. Com.le 16628 e da Arpae al PG/2021/130943, da **BABBI S.R.L.** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 18745 del 22/09/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/145603, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 19/11/2021 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 23052 e da Arpae al PG/2021/179946;

Vista la Nota Prot. Com.le 25547/2021 del 24/12/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/198636, con la quale sono state richieste ulteriori integrazioni;

Atteso che in data 16/02/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 3164 e da Arpae al PG/2022/25842;

Viste le integrazioni volontarie prodotte in data 21/04/2022, acquisite al Prot. Com.le 8079 e da Arpae al PG/2022/66878;

Dato atto che in data in data 13/05/2022 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con Nota Prot. Com.le 9818 del 16/05/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/81798, il SUAP del Comune di Bertinoro ha comunicato alla ditta i motivi ostantivi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che in data 24/05/2022 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite al Prot. Com.le 10404 e da Arpae al PG/2022/87827;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro con Nota Prot. Com.le 9633 del 13/05/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/80246, ha comunicato quanto segue "(...) *Dato atto che il tecnico Competente in Acustica ha dichiarato, nella relazione allegata all'Istanza di Modifica di AUA: "Le modifiche apportate non comportano l'inserimento di nuove sorgenti sonore significative all'esterno. Le nuove attrezzature sono ubicate all'interno dei capannoni produttivi e pertanto non impattano significativamente sul rumore generato all'esterno. La nuova caldaia è ubicata all'interno di un locale tecnico con pareti costituite di pannelli REI antifiamma e pertanto non genera all'esterno emissioni sonore significative. Pertanto l'intervento di progetto non modifica il clima acustico nell'intorno dell'area e pertanto avremo il proseguimento dell'attività senza modifiche sostanziali."*;

Si ritiene che non sia necessario aggiornare la determinazione di ARPAE SAC n. DET-AMB-2019-351 del 25.10.2019 in relazione agli aspetti di impatto acustico.

Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico.

In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/06/2022, ove viene dato atto del superamento dei motivi ostantivi e viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 10106 del 20/05/2022, acquisito al PG/2022/84402, a firma del Capo del IV Settore - Servizio LL.PP. E A.E. del Comune di Bertinoro, ove vengono autorizzate le modifiche richieste e viene proposta l'introduzione della Planimetria della rete fognaria;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80.", rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014 e successivamente aggiornata, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A "Emissioni in Atmosfera" con l'ALLEGATO A "Emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO B BIS e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione dell'ALLEGATO B e dell'ALLEGATO B INTEGRAZIONE.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014 e successivamente aggiornata, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in Atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera”, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'ALLEGATO B BIS e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione dell'ALLEGATO B e dell'ALLEGATO B INTEGRAZIONE.**
2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1428 del 16/05/14 prot. n. 51166/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/14 P.G.N. 8835, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale n. 1156 del 30/04/15 prot. n. 41716/15 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/05/15 P.G.N. 8486;
- determina dirigenziale DET-AMB-2016-4155 del 26/10/16 adottata dalla S.A.C. - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/11/16 P.G.N. 20700;
- determina dirigenziale DET-AMB-2017-1823 del 06/04/17 adottata dalla S.A.C. - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 28/04/17 P.G.N. 7484;
- determina dirigenziale DET-AMB-2018-5181 del 09/10/18 adottata dalla S.A.C. - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/10/18 P.G.N. 18791;
- determina dirigenziale DET-AMB-2019-351 del 25/01/2019 adottata dalla S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/10/2019 P.G.N. 17333.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto vengono richieste le seguenti modifiche:

- nuova pressa statica per la produzione di coni e relativa nuova emissione E37;
- nuova linea di produzione nel reparto aromatiche ovvero un nuovo concentratore dotato di caldaia, da cui le nuove emissioni E38, derivante da una caldaia a metano (2.093 kW, a metano) e E39 "Sfiato pozzetto scarico caldaia";
- aumento di portata delle emissioni E8 "Pressa automatica rotativa produzione coni" (da 500 a 2.500), E11 "Pressa automatica statica produzione coni" (da 500 a 1.000), E12 "Produzione wafers" (da 500 a 6.000), E14 "Tostatura" (da 3.000 a 4.000), E15 "Raffreddamento" (da 10.000 a 12.000), E31 "Mixer reparto oleose" (da 700 a 1.000), E33 "Silos farine" (da 1.000 a 1.500);
- aumento della durata da 8 a 16 ore/g delle emissioni E1, E3, E6, E7 "Pressa automatica statica produzione coni", E8 "Pressa automatica rotativa produzione coni", E9, E10 "Produzione cannoli", E11 "Pressa automatica statica produzione coni", E12 "Produzione wafers", E17 "Pressa automatica statica produzione coni (baby cialda)", E18 "Pressa automatica statica produzione coni (coppa grande)", E36 "Pressa automatica rotativa produzione coni", e da 1 h/sett a 1 ora/g della emissione E33 "Silos farine";
- l'edificio C (civico 78), attualmente adibito alla produzione di gelati in vaschetta, sarà destinato alla produzione di specialità dolciarie a base di wafer: il cambio di produzione porterà alla eliminazione di una caldaia uso produttivo (E26) ed una a uso civile (E27).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs.

152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/150113 del 29/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2022/80572 del 13/05/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto riguarda le emissioni E14 ed E15, di seguito riportata:

“...omissis..

Proposta di limiti e prescrizioni

Modifica delle portate delle emissioni: *La ditta nelle integrazioni Prot N 0018745/2021 ha dichiarato che per gli aumenti di portata sotto riportati per emissioni E14 e E15, che sono legati alla tostatura e il raffreddamento del tostino, sono dovuti per una maggior aspirazione e per la separazione delle cuticole nel ciclone passando così ad un aumento di carico di tostatura di frutta secca di 200 Kg ad un carico doppio di 400 Kg.*

E14 tostatura da 3000 a 4000 Nmc/h,

E15 raffreddamento da 10000 a 12000 Nmc/h.

Le emissioni E14 tostatura ed E15 raffreddamento tostatura, nel 2014 sono state autorizzate con un ciclone come sistema di abbattimento delle polveri.

Riguardo a E14, prendendo a riferimento la documentazione presentata in precedenza, la dichiarazione del costruttore dell'impianto di abbattimento identifica in 3000 Nmc/h la portata massima del sistema di abbattimento a suo tempo autorizzato.

Riguardo a E15, prendendo a riferimento la documentazione presentata in precedenza, la dichiarazione del costruttore dell'impianto di abbattimento identifica in 10000 Nmc/h la portata massima del sistema di abbattimento a suo tempo autorizzato.

Considerando il carico emissivo maggiorato a causa dell'incremento di produzione e le caratteristiche eccedenti le specifiche tecniche date dal produttore dell'impianto di abbattimento, si valuta che al momento non vi siano le condizioni per l'accettazione dell'istanza. Il superamento di questo diniego potrà avvenire o con l'asseverazione del costruttore del fatto che lo stesso impianto sia in grado di sopperire alle nuove condizioni di carico e portata proposte, o con la sostituzione dell'impianto di abbattimento nel rispetto delle normative tecniche vigenti e/o nel rispetto dei requisiti contenuti nell'allegato 3 dei Criteri Criaer [approvati con Determina Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999].

Per quanto riguarda le altre richieste non si rilevano elementi ostativi e si procederà con l'emissione di contributo istruttoria.

Si coglie l'occasione di anticipare la valutazione tecnica per l'emissione E38 in quanto si rileva la carenza di documentazione che potrebbe essere richiesta in occasione del preavviso di diniego.

EMISSIONE NUOVA E38 Nella nuova linea di produzione del reparto aromatiche è presente un nuovo concentratore in cui, a seguito dell'introduzione delle materie prime l'interno della zona di concentrazione, alimentata da una caldaia a vapore per il riscaldamento e da un chiller per il raffreddamento vengono introdotti gli ingredienti liquidi in modo automatico.

Le fasi successive sfruttano cicli produttivi differenti di concentrazione (riscaldamento, distillazione sottovuoto, raffreddamento con chiller o raffreddamento tramite distillazione) ed al termine del raffreddamento avviene l'aggiunta alla miscela della parte aromatica

Di per se il concentratore non produce emissioni in atmosfera proprie ma esse vengono prodotte invece prodotte dalla caldaia a vapore E38 a metano (2093 kWt) e E39 sfiato pozzetto scarico caldaia, asserviti alla lavorazione di concentrazione.

In relazione alla nuova emissione E38, si tratta di un Nuovo Medio impianto di combustione alimentato a gas naturale con potenzialità termica minore di 5 MWt assoggettabile ai limiti di cui al punto 1.3 della parte 3 allegato 1 degli allegati al DLgs 152/06 impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Nel caso di impianti alimentati a gas naturale rimane applicabile il solo limite di emissione degli ossidi di azoto abbassato a 100 mg/Nmc, come indicato nella tabella seguente.

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm3 [3]	5 mg/Nm3 [3]
ossidi di azoto (NO2)	200 mg/Nm3 [1]	200 mg/Nm3 [1]
ossidi di zolfo (SO2)	35 mg/Nm3 [2] [3]	35 mg/Nm3 [2] [3]
<p>[1] 100 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas naturale. [2] 400 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.</p>		

In base alla documentazione fornita dall'azienda l'impianto non risulta chiaro se detto impianto nuovo sia dotato o meno di un Sistema di Controllo della Combustione come previsto dall'articolo 294 c.1 del DLgs 152/06 e smi.

Si chiedono integrazioni in merito al rispetto di quanto previsto dall'art. 294 c.1 di cui sopra, fornendo al riguardo adeguate informazioni tecniche e dichiarazioni del costruttore.

Tabella di riferimento: Emissione E38

CARATTERISTICHE EMISSIONE E38	
portata massima	4500 Nmc /h
altezza	10 m
durata	16 h/g
sezione	0,17 mq
impianto di abbattimento	assente
Inquinanti	
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale per il parametro Ossidi di Azoto;
- effettuare la messa a regime del nuovo impianto con l'esecuzione di 3 monitoraggi nell'arco di 10 giorni.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza. Il superamento di questo diniego potrà avvenire in una delle seguenti condizioni:

- con l'asseverazione del costruttore dell'impianto di abbattimento in E14 ed E15 che i sistemi di depurazione aria sono in grado di sopperire alle nuove condizioni di carico di processo e portata proposte;
- con la sostituzione dell'impianto di abbattimento nel rispetto delle normative tecniche vigenti e/o nel rispetto

dei requisiti contenuti nell'allegato 3 dei Criteri Criaer [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99]”.

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae sopra riportata, è stato valutato che l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con riferimento all'aumento della portata massima autorizzata alle emissioni E14 "Tostatura" e E15 "Raffreddamento", non potesse essere accolta positivamente, dal momento che i valori di portata richiesti per le emissioni E14 "Tostatura" (4.000 Nmc/h) e E15 "Raffreddamento" (12.000 Nmc/h) risultano maggiori rispetto ai valori di portata massima garantiti dal costruttore dei sistemi di abbattimento installati a tali emissioni (ciclioni), rispettivamente pari a 3.000 Nmc/h e 10.000 Nmc/h.

Con nota PG/2022/81008 del 16/05/2022 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP del Comune di Bertinoro, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riportati:

- dalla valutazione della documentazione agli atti, è emerso che i valori di portata richiesti con la modifica in oggetto per le **emissioni E14 "Tostatura" (4.000 Nmc/h)** e **E15 "Raffreddamento" (12.000 Nmc/h)** risultano maggiori rispetto ai valori di portata massima garantiti dal costruttore dei sistemi di abbattimento installati a tali emissioni (ciclioni), rispettivamente pari a 3.000 Nmc/h e 10.000 Nmc/h. Considerando il carico emissivo maggiorato a causa dell'incremento di produzione e le caratteristiche eccedenti le specifiche tecniche date dal produttore dell'impianto di abbattimento, si valuta che al momento **non vi siano le condizioni per l'accettazione dell'istanza**, come indicato nella sopra riportata relazione tecnica istruttoria prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae;

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- presentazione di asseverazione del costruttore dell'impianto di abbattimento delle emissioni E14 "Tostatura" e E15 "Raffreddamento", da cui risulti che i sistemi di depurazione aria sono in grado di sopperire alle nuove condizioni di carico di processo e portata proposte, garantendo il rispetto dei valori limite stabiliti per tali emissioni nella vigente autorizzazione;

in alternativa

- sostituzione degli impianti di abbattimento nel rispetto delle normative tecniche vigenti e/o nel rispetto dei requisiti contenuti nell'allegato 3 dei Criteri Criaer approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99. A tal fine dovrà essere trasmessa la documentazione tecnica (descrizione, scheda impianto di abbattimento) necessaria per la sua valutazione.

Con nota sopracitata nota del 16/05/2022 è stata evidenziata inoltre la seguente carenza documentale relativamente alla nuova emissione E38 "Centrale termica" del reparto aromatiche:

- In base alla documentazione fornita dall'azienda relativamente a tale nuovo medio impianto di combustione di cui alla emissione E38, non risulta chiaro se detto impianto nuovo sia dotato o meno di un Sistema di Controllo della Combustione come previsto dall'articolo 294 c.1 del DLgs 152/06 e s.m.i. Risulta pertanto necessario attestare il rispetto di quanto previsto dal predetto art. 294 c.1, fornendo al riguardo adeguate informazioni tecniche e dichiarazioni del costruttore.

Il SUAP con PEC del 16/05/2022, acquisita da Arpae con PG/2022/81798, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2022/81008 del 16/05/2022, nella quale è precisato altresì quanto di seguito riportato: *"... Considerato che BABBI srl, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredate da documenti, ..."*.

Il SUAP, con nota acquisita al protocollo PG/2022/87827 del 25/05/2022, ha inoltrato, oltre alla dichiarazione del fornitore del generatore di vapore in merito alla presenza del sistema di controllo della combustione nella centrale termica di cui alla emissione E38, previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 294 c.1, anche le osservazioni trasmesse dalla Ditta a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., nelle quali specifica quanto di seguito riportato:

*“Relativamente alle emissioni in atmosfera di E14 ed E15, valutata l'impossibilità di individuare rapidamente un sistema di abbattimento idoneo a sopportare l'aumento di portata e del carico di tostatura di progetto, ed in assenza di una dichiarazione del costruttore che garantisca l'efficacia della depurazione nelle nuove condizioni di carico di processo, si ritira la modifica proposta per tali camini **che rimarranno inalterati rispetto allo stato attualmente autorizzato.***

Si anticipa fin d'ora che la Ditta sta valutando un intervento di mitigazione delle polveri per i camini E14 ed E15 tale da permettere una miglior performance di depurazione del flusso in ingresso al sistema di depurazione di progetto. Tale intervento sarà oggetto di una successiva modifica dell'atto di AUA”.

Con nota del 01/06/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso l'integrazione alla precedente relazione tecnica PG/2022/80572 del 13/05/2022 contenente una valutazione istruttoria positiva relativa alle restanti variazioni richieste con la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, come di seguito riportata:

“Proposta di limiti e prescrizioni

E37 NUOVA PRESSA STATICA PER LA PRODUZIONE DI CONI - Al punto di emissione nuovo E37 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di cottura automatica dei coni.

In considerazione di quanto già stabilito nella precedente autorizzazione per i punti in cui si svolge la stessa attività di cottura automatica coni si ritiene di confermare gli stessi limiti per le polveri a 10 mg/Nmc (prendendo a riferimento il punto 3 dell'allegato 4.8 [“Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g”] della 2236/09 e smi, senza l'obbligo del monitoraggio annuale sui punti emissivi

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E37</i>	
<i>Portata massima</i>	<i>3.000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>Durata</i>	<i>16 h/g</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>NESSUNO</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti sopra citati senza l'obbligo del monitoraggio annuale;*
- *effettuare la messa a regime della nuova emissione denominata E37.*

EMISSIONE NUOVE E38, E39 - Nella nuova linea di produzione del reparto aromatiche è presente un nuovo concentratore in cui, a seguito dell'introduzione delle materie prime l'interno della zona di concentrazione, alimentata da una caldaia a vapore per il riscaldamento e da un chiller per il raffreddamento vengono introdotti gli ingredienti liquidi in modo automatico.

Le fasi successive sfruttano cicli produttivi differenti di concentrazione (riscaldamento, distillazione sottovuoto, raffreddamento con chiller o raffreddamento tramite distillazione) ed al termine del raffreddamento avviene l'aggiunta alla miscela della parte aromatica.

Di per se il concentratore non produce emissioni in atmosfera proprie ma esse vengono prodotte invece prodotte dalla caldaia a vapore E38 a metano (2093 kW) e E39 sfiato pozzetto scarico caldaia, asserviti alla lavorazione di concentrazione.

In relazione alla nuova emissione E38, si tratta di un Nuovo Medio Impianto di combustione alimentato a gas naturale con potenzialità termica minore di 5 MWt assoggettabile ai limiti di cui al punto 1.3 della parte 3 allegato 1 degli allegati al DLgs 152/06 impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Nel caso di impianti alimentati a gas naturale rimane applicabile il solo limite di emissione degli ossidi di azoto abbassato a 100 mg/Nmc, come indicato nella tabella seguente.

In base alla documentazione fornita dall'azienda l'impianto è dotato di un Sistema di Controllo della Combustione come previsto dall'articolo 294 c.1 del DLgs 152/06 e smi.

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm ³ [3]	5 mg/Nm ³ [3]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [2] [3]	35 mg/Nm ³ [2] [3]
<p>[1] 100 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale. [2] 400 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.</p>		

Tabella di riferimento: Emissione E38

CARATTERISTICHE EMISSIONE E38	
portata massima	4.500 Nm ³ /h
altezza	10 m
durata	16 h/g
sezione	0,17 mq
impianto di abbattimento	assente
Inquinanti	
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	100 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale per il parametro Ossidi di Azoto;
- effettuare la messa a regime del nuovo impianto con l'esecuzione di 3 monitoraggi nell'arco di 10 giorni.

Per quanto riguarda E39 "Sfiato pozzetto scarico caldaia", vista la particolare tipologia di questa emissione derivante da un camino di compensazione della pressione atmosferica con scarico di vapore acqueo del pozzetto che raccoglie l'eventuale scarico della valvola defangatrice della caldaia a metano di cui alle emissioni E38, si ritiene di non stabilire valori limite e prescrizioni.

Emissioni E23 ed E25 - impianti termici produttivi - Nelle integrazioni Prot N 0018745/2021 la ditta dichiara che l'emissione E23, che era autorizzata come impianto termico civile, nella nuova configurazione verrà utilizzata come impianto termico anche produttivo essendo utilizzabile a comando per produrre il calore necessario alla camera calda utilizzata come deposito temporaneo delle cialde wafer prima di essere trasferite al dolciario.

La caldaia relativa all'emissione E25 risulta essere stata sostituita passando da 201.3 kWt da 240 KWt.

Complessivamente pertanto la potenza termica di tutti impianti termici produttivi presenti nello stabilimento (E13, E21, E22, E23, E25, E30, E35 e E38) è superiore al valore di 1 MWt; questo fatto determina la necessità che le emissioni di detti impianti debbono essere autorizzate in base all'articolo 269 non ricadendo nelle definizioni di cui all'articolo 272 comma 1 del DLGs 152/06 e smi.

Le seguenti emissioni E13, E21, E22, E23, E25, E30 e E35 pertanto sono anche sottoposte a limiti di emissione senza necessità di autocontrollo annuale.

Per tali emissioni E13, E21, E22, E23, E25, E30 e E35 dal punto di vista normativo con riferimento ai criteri Criaer si può fare riferimento al punto:

4.5.93 - produzione di calore, energia o vapore in impianti termici inseriti in un ciclo produttivo aventi potenzialità termica inferiore a 50 mw e alimentati con combustibili gassosi (gas metano e gas naturale)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particolare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

La DGR 2236/09 e la DGR 1769/10 non sono da prendere in considerazione in quanto fanno riferimento ai soli impianti termici civili.

In relazione agli allegati del DLgs 152/06, si riporta la tabella dei limiti di cui alla Parte III Prima tabella (valori di emissione) dell'Allegato 1 degli allegati alla Parte Quinta.

1.3. "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi. Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%".

Potenza termica nominale (MW)<50	Limite di emissione
Polveri	5 mg/Nm ³ [1] [2]
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [2] [3]
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³ [4]

[1] 15-20 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gas da altoforno.

[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se è utilizzato come combustibile metano o GPL.

[3] 1700 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke; 800 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria).

[4] Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.

In base al dettato del DLgs 152/06, in considerazione dell'alimentazione a metano, risulta applicabile esclusivamente il limite per gli ossidi di azoto.

Conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati senza obbligo del monitoraggio annuale;
- effettuare la messa a regime delle emissioni modificate E23 ed E25.

MODIFICA DELLA PORTATA DELLE EMISSIONI:

La ditta nelle integrazioni Prot N 0018745/2021 ha dichiarato che per gli aumenti di portata sotto riportati per emissioni E8, E11, E12 è dovuta alla sostituzione dei forni con capacità superiore e con un aumento di produzione ed un aumento di durata di utilizzo, e raggiungendo così una massima efficienza dei forni di cottura dei coni

E8 pressa automatica rotativa produzione coni da 500 a 2500 Nmc/h

E11 pressa automatica statica produzioni coni da 500 a 1000 Nmc/h ,

E12 produzione wafer da 500 a 6000 Nmc/h.

Inoltre la ditta nelle integrazioni Prot N 0018745/2021 inviate dichiara per quanto riguarda emissione E8 già esistente e denominata "pressa automatica rotativa" diviene E8 "pressa automatica statica"

La ditta nelle integrazioni Prot N 0018745/2021 ha dichiarato che per gli aumenti di portata sotto riportati per emissioni E14 E15, che sono legati alla tostatura e il raffreddamento del tostino è dovuta per una maggior aspirazione e per la separazione delle cuticole nel ciclone passando così ad un aumento di carico di tostatura di frutta secco di 200 Kg ad un carico doppio di 400 Kg.

E14 tostatura da 3000 a 4000 Nmc/h,

E15 raffreddamento da 10000 a 12000 Nmc/h.

In relazione all'emissione E14 tostatura ed E15, nel 2014 sono state autorizzate con un ciclone come sistema di abbattimento delle polveri.

In considerazione delle caratteristiche dei due sistemi di abbattimento delle polveri presenti, a suo tempo inviati all'Autorità Competente, risultava che detti impianti (cicloni) erano progettati per portate massime pari rispettivamente a 3000 Nmc/h (E14) e 10000 Nmc/h (E15). Pertanto l'istanza non poteva essere accettata e da questa valutazione era derivato il preavviso di diniego (art. 10 bis della L. 241/90 e smi).

A seguito di questo preavviso l'azienda ha inviato una comunicazione nella quale dichiara di ritirare questa richiesta di incremento di portata e di essersi attivata per la valutazione di un intervento di mitigazione per migliorare l'abbattimento delle polveri.

La ditta nelle integrazioni Prot N 0018745/2021 ha dichiarato che per l' aumento di portata sotto riportato per emissioni E31 relativo al mixer del reparto oleose serve migliorare la captazione delle polveri che si sviluppano durante le fasi di carico degli ingredienti.

Visionando la scheda tecnica dell'impianto di abbattimento è stata calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.04 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

E33 Silos farine: aumento portata emissione da 1000 a 1500 Nmc/h La ditta nelle integrazioni Prot N 0018745/2021 ha dichiarato che l'aumento di portata sotto riportato per emissioni E33 relativo alla emissione del silos della farina del reparto conì è necessario per avere un svuotamento del mezzo cisterna più veloce quindi potenziando il ventilatore aspirante del silos.

Per l'emissione E33 nel merito della modifica proposta, si osserva che il sistema di trattamento (filtro a maniche) è adeguato alla modifica e visionando la scheda tecnica è stato calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.026 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Per tale emissione E33 la ditta infine dichiara che interverrà un incremento della frequenza dei carichi del silos di farina da 0,8 carichi alla settimana a 0,9 carichi alla settimana per l'aumento di produzione.

MODIFICA DELLA DURATA DELLE EMISSIONI:

Aumento della durata da 8 a 16 ore/g delle emissioni E1, E3, E6, E7 pressa automatica statica produzione conì, E8 Pressa automatica rotativa produzioni conì E9, E10 produzioni cannoli, E11 Pressa automatica statica produzione conì, E12 Produzione wafer, E17 pressa automatica statica produzione conì (baby cialda), E18 pressa automatica produzione conì (coppa grande), E36 pressa automatica rotativa produzioni conì e da 1h/sett. Ad 1 ora/g dell'emissione E33 silos farine.

La ditta nelle integrazioni Prot N 0018745/2021 ha dichiarato che aumento di durata di tali emissioni è principalmente legata:

- *alla necessità di un aumento della produzione complessiva del reparto e quindi con un maggior tempo impiegato;*
- *alla sostituzione delle ricette questo comporta tempi di cottura differenti a temperature inferiore che quindi allungano il tempo complessivo di utilizzo.*

Non si rilevano elementi ostativi nel merito della modifica della durata di funzionamento giornaliero delle emissioni.

EMISSIONI ELIMINATE:

E26, addebita una caldaia uso produttivo

E27 caldaia a uso civile

La ditta dichiara di eliminare queste due emissioni perché effettua un cambio di produzione di gelato in vaschette a produzione di specialità dolciarie a base wafer."

Il Comune di Bertinoro, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della modifica di Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la rinuncia all'aumento dei valori di portata inizialmente richiesto per le emissioni E14 "Tostatura" (4.000 Nmc/h) e E15 "Raffreddamento" (12.000 Nmc/h) presentata dalla Ditta in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis

della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive sopracitate espresse da Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena per le restanti variazioni richieste con la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2022/81798 del 16/05/2022.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che sulle emissioni esistenti E16, E31, E33, E34 è installato un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti, ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue, in applicazione di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- *"Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni esistenti E16, E31, E33, E34 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9".*

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che per le emissioni E8, E11, E12, E31 ed E33 è previsto un aumento della portata massima, ha ritenuto opportuno richiedere l'effettuazione, entro 90 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA, di un monitoraggio di tali emissioni al fine di verificare il rispetto del nuovo valore di portata.

Per le altre emissioni non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni riportate nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/14 P.G.N. 8835, successivamente aggiornata in data 22/05/15 P.G.N. 8486, in data 11/11/2016 P.G.N. 20700, in data 28/04/2017 P.G.N. 7484, in data 12/10/18 P.G.N. 18791, in data 19/10/2019 P.G.N. 17333, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 23/08/2021 P.G.N. n. 16628 per il rilascio del presente aggiornamento e dalle osservazioni presentate in data 24/05/2022 in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E24 IMPIANTO TERMICO CIVILE 29 kW a metano

EMISSIONE E28 IMPIANTO TERMICO CIVILE 290 kW a metano

EMISSIONE E29 IMPIANTO TERMICO CIVILE 31 kW a metano

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di coni e cialde per gelato, biscotti, semilavorati di base, paste nobili e concentrate, paste aromatiche di pasticceria, gelati e dessert, prodotti dolciari e alimentari in genere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1, E3, E6, E7 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima

3.500

Nmc/h

Altezza minima	9,8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E8 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9,9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E9 - PRODUZIONE CANNOLI

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E10 - PRODUZIONE CANNOLI

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E11 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E12 – PRODUZIONE WAFERS

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10,1	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E13 - CENTRALE TERMICA PROCESSO 322 kW a metano

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E14 – TOSTATURA

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Monossido di carbonio	200	mg/Nmc

EMISSIONE E15 – RAFFREDDAMENTO

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE E16 – REPARTO POLVERI - ASPIRAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Vista la limitata durata della emissione non si prescrive l'obbligo di autocontrollo.

EMISSIONE E17 – PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI (BABY CIALDA)

Portata massima	3.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	10,2	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E18 – PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI (COPPA GRANDE)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E19 – SOLUZIONE ACQUA/SODA – ASPIRAZIONE FUMI

Portata massima	140	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	1,2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

Vista la limitata frequenza della emissione non si prescrive l'obbligo di autocontrollo.

EMISSIONE E20 – BOULLE CARAMELLIZZAZIONE FICHI – CAPPASPIRAZIONE

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10,9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE E21 - IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO Reparto aromatiche, pastorizzazione 34,5 kW a metano

EMISSIONE E22 - IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO Reparto aromatiche, pastorizzazione 34,5 kW a metano

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E23 IMPIANTO TERMICO CIVILE E TECNOLOGICO (per camera calda utilizzata per deposito temporaneo delle cialde wafer) 34 kW a metano

EMISSIONE E30 - IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO Reparto coni 16 kW a metano

EMISSIONE E35 - CENTRALE TERMICA PROCESSO 34,8 kW a metano

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E25 - IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO Reparto gelati 240 kW a metano

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E31 – MIXER REPARTO OLEOSE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E32 – PRESSA AUTOMATICA ROTATIVA PRODUZIONE CONI

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E33 – SILOS FARINE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E34 – DEPolverATORE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	5,5	m
Durata	2,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE E36 - PRESSA AUTOMATICA ROTATIVA PRODUZIONE CONI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E37 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E38 – RIELLO RS410E CENTRALE TERMICA REPARTO AROMATICHE 2.093 kW a metano

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E39 - SFIATO POZZETTO SCARICO CALDAIA

Vista la particolare tipologia di questa emissione derivante da un camino di compensazione della pressione atmosferica con scarico di vapore acqueo del pozzetto che raccoglie l'eventuale scarico della valvola defangatrice della caldaia a metano di cui alle emissioni E38, non si stabiliscono valori limite e prescrizioni.

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di

Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni nuove E37, E38, E39 e di quelle modificate E23 e E25**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

4. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E37 e E38** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. **Entro 90 giorni dal rilascio del presente aggiornamento di AUA** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni modificate E8, E11, E12, E31 e E33**, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore di portata massima. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio periodico delle **emissioni E14, E15, E20, E31, E33, E34 e E38** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E16, E31, E33, E34** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E16, E31, E33, E34**, così come richiesto al precedente punto 8.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTI:

- il nulla-osta allo scarico in fognatura di acque reflue industriali rilasciata con prot. 6622 del 17/04/2014 dal Comune di Bertinoro alla ditta Babbi s.r.l. a s.u. ;
- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione n. 1428 del 16/05/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/2014 prot. 8835;

VISTI :

- il parere favorevole con prescrizioni di Hera spa per deroga ai limiti di emissione di acque reflue industriali in fognatura, che la ditta Babbi s.r.l. ha trasmesso al Comune acquisito al prot. n. 4376 del 12/03/2015;
- il nulla-osta allo scarico in fognatura di acque reflue industriali di modifica di quello sopra menzionato emesso dal Comune di Bertinoro in data 13/03/2015 con prot. 4422;
- l'aggiornamento (n. 1) dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione n. 1156 del 30/04/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/05/2015 prot. 8486 di modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale rilasciata con Determinazione n. 1428 del 16/05/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/2014 prot. 8835;

VISTI:

- la richiesta di modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale presentata dalla ditta Babbi s.r.l. a s.u. pervenuta in data 23/08/2021 ed assunta al prot. 16628 con la quale vengono richieste modifiche sostanziali ai seguenti atti autorizzativi ricompresi nella medesima:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera
 - nulla-osta relativo all'impatto acustico – proseguimento senza modifiche

VISTO:

- il **Parere FAVOREVOLE** rilasciato da HERA Forlì – Cesena prot. 43237 del 09/05/2022, pervenuto al Comune in data 12/05/2022 prot. 9457;
- il **parere URBANISTICO** relativo alla presenza di vincoli e tutele gravanti sull'area in oggetto che possono incidere sul procedimento in oggetto, pervenuto in data 26/08/2021 al prot. 16868 il quale non evidenzia nulla di ostativo;

VISTI:

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - "Norme in Materia Ambientale";
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. ;

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Legale rappresentante pro tempore BABBI S.r.l. a s.u.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via CADUTI DI VIA FANI n. 80 - Loc. ZONA INDUSTRIALE PANIGHINA – BERTINORO
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	PRODUZIONE SPECIALITA' DOLCIARIE
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	6500 mc./anno – 3,1 MC/H
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA PUBBLICA NERA "TIPO A"
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	POZZETTO TRAPPOLA DA 6,5 MC. (6500 LT)
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLI' – VIA CORRECCHIO

RESPONSABILE DELLO SCARICO	Legale rappresentante BABBI S.r.l. a s.u.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via CADUTI DI VIA FANI n. 78 - Loc. ZONA INDUSTRIALE PANIGHINA – BERTINORO
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	PRODUZIONE SPECIALITA' DOLCIARIE A BASE DI WAFER
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	750 mc./anno - 0,62 MC/H
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA PUBBLICA NERA "TIPO A"
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	POZZETTO TRAPPOLA DA 2,1 MC. (2100 LT)
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLI' – VIA CORRECCHIO

PRESCRIZIONI

Considerato che le modifiche agli scarichi possono essere così riassunte:

Scarico civico 80, inserimento nuovi scarichi acque di spurgo caldaia e condense compressori, aumento del volume di scarico da 3800 mc/anno a 6500 mc/anno.

Scarico civico 78, produzione specialità dolciarie a base di wafer al posto della produzione gelato in vaschetta, inserimento nuovo scarico condense compressori, riduzione del volume di scarico da 1500 mc/anno a 750 mc/anno, revisione dei limiti di emissione.

1. Nella rete fognaria nera di Via Caduti di via Fani, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine, lavanderie domestiche), sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da:

Civico 80 - PRODUZIONE SPECIALITA' DOLCIARIE (coni e wafer, oleose, aromatiche, ecc.): lavaggio ambienti e attrezzature, spurgo acque di raffreddamento, spurgo caldaia, condense dei compressori.

Civico 78 - PRODUZIONE SPECIALITA' DOLCIARIE E BASE DI WAFER: lavaggio ambienti e attrezzature, condense dei compressori.

2. Lo scarico di acque reflue industriali al **civico 80** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD≤4000 mg/l;
BOD5≤1500 mg/l;
SST≤ 300 mg/l;
4.00≤pH≤9.5

3. Lo scarico di acque reflue industriali al **civico 78** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD≤3000 mg/l;
BOD5≤1000 mg/l;
SST≤300 mg/l;
4.00≤pH≤9.5

4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **6500 mc/anno (civico 80)** e **750 mc/anno (civico 78)**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

5. In ogni caso la portata istantanea massima non dovrà superare i **5 l/sec**, per ognuno dei due terminali di allaccio.
6. Con cadenza annuale dovranno essere presentate a Hera i rapporti di prova dei due scarichi derivanti dalla condensa dei compressori. Tali rapporti di prova devono contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cadmio, Cromo VI, Ferro, Rame, Zinco, Manganese, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali.
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, su entrambi i terminali di allaccio;
degrassatore statico 6500 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali civico 80);
degrassatore statico 2100 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali civico 78);
disoleatori aquamat con valvola spillamento campioni sulle linee di scarico delle condense dei compressori;
pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
9. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
12. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
13. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e le matricole del misuratore di portata e del registratore.**
16. La planimetria delle rete fognaria, dovrà essere conservata presso l'azienda per essere esibita su richiesta degli Organi di controllo.

17. **E' fatto obbligo alla ditta di notificare al Comune di Bertinoro, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico.

18. E' fatto obbligo alla ditta di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento**, anche temporaneo, **dell'inquinamento**.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'AUA vigente Det. n. 1428 del 16.05.2014 e successive modifiche.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente ALLEGATO, il Comune si riserva la facoltà di revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.